



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Tipo materia	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
Materia	Asse XI
Sotto Materia	Azione 11.1
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00127 del 16/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 142

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 142/DIR/2025/00143

OGGETTO: CIG: 999323780C - CUP: B91F23000420009 Adesione all'Accordo Quadro multifornitore, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di servizi di comunicazione, sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 7 "E-government, Finanza e Interoperabilità" CIG 73292142BA di InnovaPuglia spa. Autorizzazione al subappalto della mandante Indra Italia SPA in favore dell'impresa Arts Media SRL.



Il giorno 16/04/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
VISTA la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1427 del 02 agosto 2018 avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015"
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 554 del 24.09.2018 con il quale è stata istituita la Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
VISTA la DGR n. 675 del 26.04.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale" all'avv. Rocco De Franchi;
VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009.
VISTA la DGR N. 699 del 28 maggio 2024, con cui la Giunta ha approvato il documento "Linee Guida di attuazione delle azioni di Comunicazione";
VISTA la DGR N. 794 dell'11 giugno 2024, con cui la Giunta ha approvato il Piano esecutivo delle azioni di Comunicazione 2024-2025;
VISTO il Reg.Reg. del 30 luglio 2024, n. 5, "Regolamento Regionale sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36."
VISTA la L.R. 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)".
VISTA la L.R. 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027".
VISTA la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione

- Con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio



- 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 della politica di c
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia;
 - in accordo con gli artt. 8 del Reg. 1060/2021 (CPR) e 9 del Reg. 1057/2021 (FSE+), con il suddetto Accordo di Partenariato, con il Reg. Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, nonché con il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e le Parti economiche e sociali (PES) di cui alla DGR n. 1146 del 14 giugno 2014 e del successivo Regolamento interno delle relazioni partenariali, di cui alla DGR n. 2429 del 21 dicembre 2018, La Regione Puglia ha messo a punto il Programma Regionale (multifondo) FESR-FSE+ 2021-2027.
 - La proposta di PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 è stata approvata dalla Giunta regionale con Delibera n. 556 del 20 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 supplemento del 12/05/2022 e successivamente approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 8461 del 17/11/2022.
 - Con la DGR n. 1812/2022, la Giunta Regionale, preso atto della precitata Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022, ha confermato il responsabile della Struttura speciale Comunicazione istituzionale quale Responsabile della Comunicazione per il PR Puglia 2021-2027, ai sensi dell'art. 48 del Reg. E 1060/2021.
 - Il PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 costituisce lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2029.
 - Nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE 2021-2027 le attività di comunicazione saranno implementate con un approccio verticale, ratione materiae, ed integrato, diffuso sui canali d'informazione istituzionale in accordo con la Strategia Nazionale di Comunicazione Unitaria e la Strategia Di Comunicazione 2021-2027 UE.
 - L'azione 11.1 "Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica" prevede, tra le tipologie di intervento da realizzare, il supporto nelle attività di comunicazione, informazione e visibilità del programma.
 - Tra i principali strumenti di Comunicazione, orientati soprattutto alla diffusione delle opportunità, rientra la realizzazione del nuovo portale web dedicato PR Puglia 2021-2027.
 - La Struttura Speciale della Comunicazione Istituzionale, al fine di dare la giusta evidenza alla nuova Programmazione e dovendo ottemperare agli obblighi di fornire tempestivamente, con la massima trasparenza e chiarezza, informazioni sulle opportunità offerte dal Programma, ha attivato, nell'ambito del portale dedicato al POR FESR-FSE 2014/2020, una sezione specifica provvisoria raggiungibile all'indirizzo <http://por.regione.puglia.it>.
 - Con nota prot. AOO_142/08/03/2023/000344, la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale ha richiesto all'AdG la predisposizione di uno schema di DGR per variazione di bilancio e istituzione di nuovi capitoli, allo



- scopo precipuo di avviare la programmazione della comunicazione del nuovo Programma regionale ivi compreso l'affidamento, secondo procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di supporto tecnico;
- la Regione Puglia, con DGR n. 896/2023, che costituisce atto di programmazione e indirizzo, ha statuito che risulta necessario in ragione delle attività di comunicazione strutturate e specifiche per il PR Puglia 2021-2027, sottoporre l'attuale sezione web tematica ad interventi evolutivi, con l'obiettivo di assicurare la continuità operativa del portale, nonché progettare e rendere disponibili nuove funzionalità a richiesta, in un'ottica di completa e totale integrazione con i sistemi attualmente in essere.
 - Per provvedere a tanto, in riferimento alle annualità 2023-2024-2025, la DGR medesima ha autorizzato lo stanziamento dell'importo pari complessivamente ad € 4.656.000,00 "che sarà perfezionata mediante atti adottati ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011 dal Dirigente della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, collocata nell'ambito del Gabinetto della Presidenza, in qualità di Responsabile della Sub Azione 11.1.1 "Attività di Comunicazione, informazione e visibilità del Programma - FESR" del PR FESR FSE+ 2021-2027, giusta DGR 609/2023. Per l'esercizio 2026 è altresì previsto che si provvederà mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione".
 - Nel 2019, il soggetto aggregatore Innovapuglia Spa ha indetto una procedura di stipula di Accordo Quadro con multifornitore, ex art. 54 D. lgs. 50/2016, per Acquisizione di Servizi ICT per la realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale in attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale regionale;
 - l'AQ in questione permette l'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT ed è rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi. l'oggetto dell'AQ è diviso in n. 8 lotti di pari valore (€ 12.501.320,00) distribuiti su due fasce di importo di appalto specifico, in 4 ambiti tematici, la sua durata è di quarantotto mesi.
 - Al fini delle su esposte esigenze della scrivente Struttura, rileva il lotto 7 - CIG 73292142BA (E-government, Finanza e Interoperabilità- (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000,00), stipulato in data 13 novembre 2019.
 - Con determinazione dirigenziale n. 246 del 27 luglio 2023, pertanto, questa Struttura ha, tra l'altro, proceduto:
 - ad aderire all'Accordo Quadro ex art. 54, d. lgs. n. 50/2016 (lotto 7 – E-government, Finanza e Interoperabilità- (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000,00), sottoscritto in data 13 novembre 2019 a seguito di gara telematica aperta indetta dal Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, Innova Puglia spa, con contestuale nomina del RUP e del DEC del futuro contratto esecutivo; ad approvare, sulla base del toolkit documentale reso disponibile nella sezione dedicata all'AQ del portale Empulia, la documentazione di gara, comprensiva della lettera di invito e gli allegati, All. 1 Modello di Domanda, All. 2 Offerta tecnica, All. 3 Offerta economica, All. 4 Capitolato tecnico, All. 5 Schema di contratto esecutivo



- e All. 6 Schema D.U.V.R.I., tutti custoditi agli atti d'ufficio;
- ad accertare in entrata complessivi € 3.494.346,90, di cui alla DGR n. 896 del 26.06.2023, e a registrare la prenotazione di spesa di complessivi € 3.865.428,00.
 - In data 22 agosto 2023 è stata pubblicata sul portale Empulia la gara in questione, con scadenza per la presentazione delle offerte al 6 settembre 2023.
 - Con determinazione dirigenziale n. 317 del 18 settembre 2023, si nominava la commissione giudicatrice del rilancio competitivo in parola.
 - Tra il 21 settembre ed il 3 ottobre 2023, si svolgevano i lavori della commissione;
 - con atto dirigenziale n. 350 del 19/10/2023 della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale: si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava l'appalto specifico indetto con la D.D. n. 246 del 27/07/2023 al RTI avente Almaviva S.p.A. come mandataria; si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, co. 7, d.lgs. n. 50/2016; si autorizzava l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; si assumeva l'impegno di spesa per complessivi euro 3.523.064,27 in favore dei singoli componenti del RTI, a valere sui capitoli di spesa U1171113, U1172113 e U1173113 del bilancio regionale per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026 e, contestualmente, si assumevano i relativi accertamenti di entrata sui capitoli E2127010 e E2127020.
 - Il provvedimento veniva notificato per PEC ai concorrenti in data 23 ottobre 2023.
 - Con nota prot r_puglia/AOO_142/PROT/24/01/2023/1313, il RUP, valutata la necessità di assicurare il funzionamento senza soluzione di continuità del Portale dei Fondi Strutturali, del Contact Center dell'URP e del Sistema per la gestione dei processi partecipativi afferenti al PR, rispetto ai quali il servizio di assistenza tecnica era scaduto il 30 settembre 2023, autorizzava il DEC all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza;
 - con nota prot r_puglia/AOO_142/PROT/24/01/2023/1315, il DEC, con le medesime motivazioni, disponeva l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei servizi principali;
 - Tale avvio d'urgenza avveniva effettivamente con decorrenza 26/10/2023.
 - Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia del 21 novembre 2023, rubricato al n. 1278/2023 di R.G., la mandataria Capgemini Spa e la mandante Indra Spa, partecipanti al RTI giunto secondo in graduatoria di gara, agivano per l'annullamento, previa sospensione, "del provvedimento del 19 ottobre 2023 (doc. 1), notificato il successivo 23 ottobre (doc. 1-bis), con il quale il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, ha aggiudicato al r.t.i. capeggiato da Almaviva S.p.A. l'appalto specifico per l'affidamento dei "servizi di Comunicazione e di Sviluppo e Manutenzione Applicativi in ambito ICT.... rinveniente dall'adesione all'Accordo Quadro – lotto 7..indetto da Innovapuglia SpA; dei verbali della procedura in parte qua hanno erroneamente attribuito al r.t.i. odierno controinteressato i punteggi abbinati ai



sub-criteri valutativi relativi alla “adeguatezza del gruppo di lavoro”, come previsti dall’Allegato 2 “Offerta (tecnica) alla lettera d’invito (docc. 2 e 3); e ciò con particolare riferimento al verbale n. 2 del 21 settembre 2023 (doc. 4); di ogni atto ad essi collegato e/o comunque connesso”. Il ricorso conteneva altresì richiesta di condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno in forma specifica, tramite subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine – per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio. Il ricorso conteneva infine domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti principalmente impugnati;

- In giudizio si costituivano sia la stazione appaltante sia il RTI controinteressato, entrambi opponendosi alle richieste dei ricorrenti.
- Al fine di discutere e decidere sulla detta domanda cautelare, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 04 dicembre 2023; in tale udienza, il ricorrente espressamente rinunciava alla domanda cautelare e la causa veniva rinviata per la decisione nel merito all'udienza del 16 marzo 2024.
- Con sentenza N. 457/2024 REG.PROVV.COLL., depositata il 09/04/2024, il TAR Puglia - Bari, sezione Terza, rigettava il ricorso principale, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale, compensava le spese di lite.
- con determina dirigenziale n. 29 del 07/03/2024 della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, si dava atto del buon esito dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti prescritti in capo al RTI capeggiato da Almaviva e, per l'effetto, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione effettuata col prefato atto dirigenziale n. 350 del 19/10/2023; si determinava altresì di stipulare il contratto di appalto esecutivo e di nominare Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dott. Pasquale Curione, in luogo del precedente RUP cessato dal servizio il precedente 31 dicembre 2023;
- Il contratto esecutivo con l'RTI capeggiato da Almaviva è stato dunque stipulato in data 02/05/2024, e munito di N. 025670 DI REP. DEL 17 MAG. 2024.
- con atto di ricorso in appello del 12/06/2024, le parti ricorrenti del prefato giudizio deciso dal Tar Puglia proponevano gravame innanzi al Consiglio di Stato, rubricato al n. 04889/2024 di R.G., avverso la sentenza N. 457/2024, ove si costituivano l'amministrazione regionale e la mandataria dell'RTI controinteressato, resistendo alle richieste attoree;
- in data 03/12/2024, con sentenza n. 09661/2024, il Consiglio Di Stato ha deciso la controversia in questione, provvedendo a rigettare l'appello incidentale e ad accogliere l'appello principale così, per l'effetto, annullando gli atti impugnati, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato con l'appellante incidentale e disponendo il subentro dell'appellante principale nel contratto, per tutta la durata del rapporto negoziale, con spese di lite compensate.
- in data 18/12/2024, con note prot. 0630828/2024 e 0630963/2024, in ottemperanza alle statuizioni del CdS, è stato avviato il subentro nel contratto esecutivo tra gli RTI attraverso l'avvio contestuale delle fasi (della durata complessiva di trenta giorni) c.d. di Phase out e Phase in, prescritte dagli atti di gara per il corretto e completo passaggio di consegne, fissando la data presumibile per lo switch tra i fornitori al 20 gennaio 2025.



- Con AD 142/2024/00388 del 27/12/2024, si prendeva atto dell'aggiudicazione in favore del RTI capeggiato da Capgemini Spa, si avviavano le verifiche dei requisiti generali e speciali previsti dal CdA in capo all'aggiudicatario, si cancellavano gli impegni di spesa di cui alla precedente aggiudicazione e si reimpegnavano in favore dell'odierno RTI aggiudicatario le somme disponibili per il 2025, venivano avviati tutti gli adempimenti trasversali ai dipartimenti regionali, prodromici alla stipula del contratto esecutivo triennale in questione (tra cui la predisposizione e avvio di iter di approvazione DGR per autorizzazione in favore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale ad operare sui capitoli del bilancio vincolato nella titolarità della Sezione Programmazione Unitaria);
- Con nota protocollo n. 19843 del 15/01/25, il rup della procedura, avendo considerato le tempistiche e gli adempimenti prodromici alla stipula ed in procinto della programmata fuoriuscita contrattuale del RTI soccombente, in considerazione degli impegni presi da Regione Puglia con la UE con la firma del PR Puglia Fesr-Fse+ 2021/2027 ed in particolare la cogenza di assicurare il funzionamento senza soluzione di continuità del Portale dei Fondi Strutturali, del Contact Center dell'URP e del Sistema per la gestione dei processi partecipativi afferenti al PR, ha autorizzato il Dec a disporre l'avvio anticipato dei servizi con l'RTI subentrante in modo da assicurare la continuità degli stessi.
- Con conseguente nota protocollo n. 21191 di pari data, il Dec ha disposto l'avvio anticipato per il 20/01/25.
- Con nota protocollo 24402 del 16/01/25 ore 17.44 Capgemini ha richiesto il rinvio dell'avvio anticipato dal 20/01/25 al 27/01/25, per motivi organizzativi interni.
- In data 27/01/2025, si è svolto tra la committente e la rappresentanza dell'odierno aggiudicatario il kick off meeting;
- Con nota del DEC Protocollo N.0048729/2025 del 29/01/2025 sono stati attivati i seguenti servizi: Management della fornitura, Content Management, Publishing e Assistenza all'utenza, Comunicazione Strategica, Gestione Applicativa;
- Attualmente è in fase di approvazione la delibera di Giunta Regionale con cui, relativamente alle somme originariamente stanziati con DGR 896/2023, verrà disposta la variazione in termini di competenza al Bilancio annuale di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, ed autorizzato il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in qualità di Responsabile della Comunicazione del PR Puglia FESR-FSE 2021/2027 e Responsabile della Sub Azione 11.1.1 "Attività di Comunicazione, informazione e visibilità del Programma – FESR" del PR FESR FSE+ 2021-2027, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla Sezione Copertura finanziaria; all'esito dell'approvazione verranno dunque assunti gli impegni di spesa e stipulato il contratto esecutivo con il RTI odierno aggiudicatario dei servizi di cui si parla.

PRESO ATTO CHE



- nei documenti di gara (sia dell'accordo quadro sia del rilancio competitivo) non sono state indicate dall'amministrazione aggiudicatrice prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguirsi esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto;
- agli atti del rilancio competitivo, contestualmente alla presentazione dell'offerta tecnica ed economica, l'RTI odierno aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere di subappalto per "una quota parte dei servizi relativi alle prestazioni oggetto di gara nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art.105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.", elencando di seguito tutti i servizi;
- in data 10/03/2025, con nota pec Prot.N.0125366/2025, la mandataria Capgemini ha trasmesso richiesta di autorizzazione al subappalto per conto della mandante Indra Italia in favore dell'operatore Arts Media srl, allegando: Contratto di subappalto INDRA – Arts Media, Dichiarazione art. 80, Autocertificazione stato di famiglia, DURC, Dichiarazione autenticità, Dichiarazione requisiti, Certificato UNI-EN-ISO 9001 ITA/ENG, Visura camerale;
- in data 11/03/2025, con nota pec Prot.N.0126294/2025, la mandataria Capgemini ha trasmesso documentazione integrativa alla prefata richiesta di autorizzazione al subappalto e, in particolare, la dichiarazione di ciascun membro del RTI di insussistenza di forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nei confronti della subappaltatrice;
- sempre in data 11/03/2025, con nota pec Prot.N.0126306/2025, la mandataria ha inviato nuovamente il contratto di subappalto, precisando che quello allegato alla detta pec Prot.N.0125366/2025 conteneva dei refusi;
- in data 17/03/2025 con nota pec Prot.N.0139482_2025, Capgemini precisava che i servizi oggetto della richiesta di subappalto sono: Content Management, Publishing e Assistenza all'utenza, Comunicazione Strategica e si trasmetteva l'offerta di Artsmedia richiamata nel contratto di subappalto come allegato parte integrante;
- in data 01/04/2025, con nota pec Prot. 0171009/2025, la mandataria precisava che il subappalto avrà avvio il giorno successivo alla eventuale autorizzazione;
- sempre in data 01/04/2025 il RUP della procedura, con nota pec 0171313/2025, richiedeva a Capgemini di precisare quanta parte percentuale delle prestazioni in capo alla mandante Indra si intenda subappaltare con la richiesta di autorizzazione in questione;
- con nota pec Protocollo N. 0185599/2025 del 08/04/2025, Artsmedia ha trasmesso dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto;
- con nota pec del 10/04/2025, Protocollo N.0195554/2025, Capgemini riscontrava la prefata richiesta del RUP e precisava che le quantità in giorni uomo per ciascun servizio/figura professionale sono le seguenti: Servizio: Comunicazione; Sottoservizio: Comunicazione Strategica; Figura professionale: Specialista di tematica (GG/uu 3.024,0) e Visual Web Designer (GG/uu 756,0).

DATO ATTO CHE

- sussistono pienamente le motivazioni e le esigenze poste a fondamento dell'avvio anticipato dei servizi disposta con le citate note protocollo n. 19843 e



21191 del 15/01/25, quali la necessità di assicurare il funzionamento senza soluzione di continuità del Portale dei Fondi Strutturali, del Contact Center dell'URP e del Sistema per la gestione dei processi partecipativi afferenti al PR, oggetto del contratto esecutivo in questione e di rispettare gli impegni assunti dall'amministrazione Regionale con la firma del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027.

- l'art. 8 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 224 co. 2, lett. c) d.lgs. 36/2023, statuisce che in ogni caso per le procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

CONSIDERATO CHE

- Il subappalto è ammissibile anche durante la fase di esecuzione anticipata dei servizi, come nel caso di specie, purché rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 105 D.lgs. 50/2016, come si evince dal MIT, parere 2146/2023 (riferito al D.lgs. 36/2023 ma con principi applicabili in continuità), da ANAC – Vademecum volto alla velocizzazione e semplificazione degli appalti pubblici, datato 2 maggio 2020, che estende l'applicabilità del subappalto alle ipotesi in cui si proceda all'affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza (art.63, co. 2, lett.c d.lgs. 50/2016) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (art.163 d.lgs. 50/2016);
- Al contratto esecutivo in discussione non è applicabile l'art. 105 d.lgs. 50/2016 nella parte in cui vieta di cedere "la prevalente esecuzione" dei contratti ad alta intensità di manodopera, che sono quelli in cui il costo del personale è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto stesso (art. 50 d.lgs 50/2016). Nel caso di specie, come si evince dall'esame del documento di gara Allegato 4.5 al Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro Profili Professionali, il contratto riguarda servizi di comunicazione, sviluppo e manutenzione portali, con figure professionali a contenuto intellettuale prevalente. Dalla puntuale descrizione dei "profili professionali richiesti" contenuta nel citato documento di gara, infatti, si ricava che oltre il 50% del valore del contratto esecutivo de quo è riservato al costo delle seguenti due figure, altamente professionali: il "Visual Web Designer" (*...Esperto di applicazioni web, multimediali e mobile, con particolare attenzione alla comunicazione web. Progetta e definisce le specifiche per lo sviluppo e la gestione di siti ed applicazioni multimediali; responsabile del disegno creativo (scelta immagini ed animazioni) e delle valutazioni di usabilità e accessibilità, oltre che da un approccio strutturato all'Amministrazione e alla pubblicazione...*), lo "Specialista di tematica" (*...Fornisce competenze specialistiche altamente qualificate su temi specifici allo scopo di assicurare un supporto valido, innovativo e proattivo, all'individuazione di nuove opportunità di miglioramento dei processi e di*



ottimizzazione dei servizi e dei sistemi. Dialoga con l'Amministrazione recependo ed indirizzando le esigenze di innovazione, di complessità tematica (economica/modelli econometrici e/o statistici normativa/ecc..) e garantendone il recepimento e l'efficace definizione nei progetti realizzativi e nello svolgimento dei servizi...). A tanto poi si aggiungono altre figure di natura spiccatamente "intellettuale" come il "Programmatore" (Codifica programmi software in determinati tipi di linguaggi di programmazione, conosce ed utilizza i principali tool di sviluppo/editing per la programmazione. Interfaccia in particolare l'analista programmatore e parte dai documenti di analisi funzionale e di disegno tecnico per trarre i requisiti e le linee guida la programmazione vera e propria. Il programmatore è coinvolto in tutte le fasi di test (unitario, funzionale e di integrazione). Opera nei servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa), il "Capo Progetto" (Responsabile della valutazione (stima di tempi/costi/rischi/risorse), Responsabile della comunicazione con l'Amministrazione. Responsabile dell'organizzazione delle risorse allocate sul progetto, delle loro attività e del raggiungimento degli obiettivi progettuali affidati).

- E' stata avviata la verifica dei requisiti prescritti dal codice dei contratti pubblici in capo al soggetto subappaltatore e pertanto si stanno consultando le seguenti banche dati pubbliche: Casellario giudiziale; Banca dati nazionale Antimafia (BDNA); Agenzia delle Entrate; INPS / INAIL / enti previdenziali; Casellario informatico presso ANAC; camera di commercio; Collocamento mirato – circoscrizione di BAT; anagrafe sanzioni amministrative da reato.
- Artsmedia srl è idonea professionalmente ed ha capacità tecnica, economica e professionale per eseguire le prestazioni subappaltate. Infatti, alla istanza di subappalto in esame è stata allegata la certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 ("Progettazione, ideazione e sviluppo di campagne marketing e di comunicazione digital e social. Progettazione e organizzazione eventi e fiere") in possesso della subappaltatrice e la visura camerale, ove risulta che l'oggetto sociale ricomprende in via principale le attività subappaltate; il legale rappresentante della subappaltatrice ha altresì sottoscritto autodichiarazione, allegata alla istanza di subappalto, attestante il possesso dei requisiti economici, tecnici e finanziari, di pregresse esperienze similari e la mancanza dei motivi di esclusione elencati dall'art. 80 d.lgs. 50/2016. Infine, Artsmedia srl è soggetto giuridico noto alla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di Regione Puglia poiché ha già svolto in subappalto le medesime prestazioni, con esiti soddisfacenti, per il precedente RTI.

VISTO

- il parere favorevole all'autorizzazione al subappalto di cui si parla da parte del RUP del procedimento, con nota prot. Protocollo N.0200071/2025 del 15/04/2025;

CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

- salvo buon esito delle verifiche dei requisiti generali e speciali in capo al



soggetto subappaltatore, è possibile autorizzare l'impresa Indra Italia SPA, con sede legale in Roma, alla via del Serafico 200, C.F. e P. IVA 06656421002, a subappaltare all'operatore economico Arts Media s.r.l., con sede in Andria, Via Barletta, 367, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA-516047, codice fiscale n. 06879530720 l'esecuzione dei servizi indicati nella motivazione del presente atto, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 10/03/2025 Prot.N.0125366/2025 e alle riferite modifiche e integrazioni intervenute, da parte di Capgemini Italia Spa, mandataria del RTI aggiudicatario, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di confermare che sussistono pienamente le motivazioni e le esigenze poste a fondamento dell'avvio anticipato dei servizi disposta con le citate note protocollo n. 19843 e 21191 del 15/01/25, quali la necessità di assicurare il funzionamento senza soluzione di continuità del Portale dei Fondi Strutturali, del Contact Center dell'URP e del Sistema per la gestione dei processi partecipativi afferenti al PR, oggetto del contratto esecutivo in questione e di rispettare gli impegni assunti dall'amministrazione Regionale con la firma del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027;
- salvo buon esito delle verifiche dei requisiti generali e speciali in capo al soggetto subappaltatore, di autorizzare l'impresa Indra Italia SPA, con sede legale in Roma, alla via del Serafico 200, C.F. e P. IVA 06656421002, a subappaltare all'operatore economico Arts Media s.r.l., con sede in Andria, Via Barletta, 367, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA-516047, codice fiscale n. 06879530720 l'esecuzione dei servizi indicati nella motivazione del presente atto, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 10/03/2025 Prot.N.0125366/2025 e alle riferite modifiche e integrazioni intervenute, da parte di Capgemini Italia Spa, mandataria del RTI aggiudicatario, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
- di precisare, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 d. lgs. 50/2016, che il contraente



principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

- di precisare, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo articolo 30, commi 5 e 6, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 14 del medesimo art. 105 CDC che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale ed altresì che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- di trasmettere il presente atto alla mandataria del RTI affidatario, al RUP e al DEC;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE
PUGLIA**

Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale

Basato sulla proposta n. 142/DIR/2025/00143 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Ludovica Coda

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Rocco De Franchi